



**Comune di Crespina Lorenzana
Provincia di Pisa**

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 31 OTTOBRE 2023

OGGETTO: ORDINANZA RECANTE DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O MATERIALE METALLICO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "I VICOLI DEL TERRORE" A LORENZANA IL 31 OTTOBRE 2023

IL SINDACO

VISTO il programma della manifestazione del giorno 31/10/2023 sul territorio comunale di Lorenzana che porterà la presenza di un grande numero di persone impattante sul territorio;

VISTA la Circolare 7.06.2017 del Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.555/OP/0001991/2017/1 c.d. Circolare Gabrielli, che dopo i fatti di Torino,ha posto in evidenza "la necessità di qualificare,nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni,gli aspetti de safety,quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone,e quelli di security,quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica,ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";nella predetta circolare n.555/OP/0001991/2017/1,tra le misure attinenti alla safety,proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche,viene indicata" la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine,che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile del 19/06/2017 U.0011464;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 28/07/2017 recante modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

CONSIDERATO che lattine e bottiglie possono essere utilizzate durante le manifestazioni per danneggiare cose e persone,e,possono essere utilizzate per creare problemi a discapito della sicurezza pubblica,nonchè motivo di disordine;

RITENUTO pertanto necessario,per un equo temperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico,adottare con celerità una misura idonea a prevenire inconvenienti e i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta;

DATO ATTO che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza urbana,la tranquillità dei residenti,dei visitatori;

ATTESO che è già consuetudine adottare, in occasione delle principali manifestazioni pubbliche in svolgimento sul territorio,provvedimenti di limitazione dell'uso di lattine e bottiglie che consentono anche una più attenta gestione differenziata dei rifiuti;

VISTO il T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18/06/1931 n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940 n. 635;

VISTO l'art 50 comma 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267,così come modificato dall'art 8 del Decreto Legge 20/02/2017 n.14, convertito con modifiche dalla Legge 18/04/2017 n.48 ai sensi del quale " Il Sindaco,al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela

della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, può disporre, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazione in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno n.11001/1/1/110 del 18/07/2018;

RICHIAMATA la nota della Questura di Pisa del 29/10/2019 agli atti dell'Ente al prot 11590 con la quale tra l'altro si richiama l'opportunità di emanare provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO opportuno procedere all'applicazione del divieto di vendita e/o somministrazione di bevande in vetro o materiale metallico durante la manifestazione in programma il **31/10/2023**;

ORDINA

- **a tutti i pubblici esercizi, ai commercianti in sede fissa e/o ambulante, ai titolari di laboratori artigianali, il divieto di vendita per asporto di tutte le bevande in contenitori di vetro o materiale metallico;**
- **a tutti i pubblici esercizi il divieto di somministrare bevande in bicchieri di vetro all'esterno dell'esercizio**
- **la vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche dovrà terminare alle 23:00 del giorno 31/10/2023**

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di conseguente sanzione di carattere pecuniario per inosservanza di provvedimento dell'Autorità

AVVERTE

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art.18 della L.689/1981, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga notificata alle Associazioni ed imprese maggiormente presenti sul territorio comunale e che si occupano di organizzazione di eventi nonché alle organizzazioni di categoria
- sia trasmessa mediante PEC a:
 - PREFETTURA di Pisa
 - QUESTURA di Pisa
 - COMMISSARIATO di P.S.
 - COMANDO CARABINIERI

La presente ordinanza è eseguita dagli organi di forze dell'ordine,perseguito a termini di legge i contravventori

IL SINDACO
Thomas D'Addona